

Commento Legge 8 ottobre 2010, n.170  
Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento.  
Roberta Margiaria<sup>1</sup>

L'8 ottobre 2010 è stata approvata una legge che riconosce la dislessia, la disgrafia, la discalculia e la disortografia come disturbi specifici di apprendimento (DSA).

A partire da questo riconoscimento, il legislatore definisce le finalità di questo atto ed identifica una serie di misure educative e didattiche di supporto, evidenziando a più riprese come queste non debbano in alcun modo comportare maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'emanazione di questa legge fa seguito alla grande diffusione nelle scuole di studenti che manifestano difficoltà di apprendimento.

Abbiam pensato di provare a lavorare su questa legge per cogliere quale concezione del bambino, della famiglia, del disturbo e conseguentemente del trattamento siano sottese e dunque possano dirci della logica vigente, oggi.

Questa legge segue di diversi anni la legge quadro 104 promulgata nel 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate nel cui articolo 1 troviamo le finalità:

“La Repubblica:

a)garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b)previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c)persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d)predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Intervento nel corso Psicologia dell'età evolutiva e dello sviluppo del 10 dicembre 2011

<sup>2</sup> [http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-4031-9f4b-f0a8d1a8f364/prot104\\_92.pdf](http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-4031-9f4b-f0a8d1a8f364/prot104_92.pdf)

Seguono queste premesse, la descrizione delle tipologie d'intervento focalizzate sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

Viene predisposto inoltre l'affiancamento agli insegnanti curricolari di insegnanti di sostegno adeguatamente formati e azioni di specialisti in materia.

Leggendo anche solo queste premesse, si può veder tratteggiata una concezione della "persona umana" che, in quanto tale, deve fare i conti con i propri limiti costitutivi.

I riferimenti alla Repubblica fanno eco a quanto si trova nei primi articoli della Costituzione.

Nell'articolo 3 si legge infatti: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".<sup>3</sup>

Dunque vengono da subito evidenziati i doveri della Repubblica, a cui seguono i doveri dei cittadini citati nell'articolo 4: "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".<sup>4</sup>

Emergono così il dovere dello Stato, così come quello di ogni cittadino.

Diverso sembra esser l'approccio nella *Legge 170/2010*.

Tra le finalità espresse nell'articolo 2, questa volta leggiamo che "si tratta di [...]

Garantire il diritto all'istruzione [...]

Favorire il successo scolastico [...]

Ridurre disagi [...]

Adottare forme di valutazione e verifica adeguate [...]

Preparare insegnanti e genitori [...]

Favorire la diagnosi precoci e percorsi riabilitativi [...]

Assicurare eguali opportunità di sviluppo".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.quirinale.it/qnrw/statico/costituzione/costituzione.htm>

<sup>4</sup> Ivi.

<sup>5</sup> [http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34ca798c-2cac-4a6f-b360-13443c2ad456/legge170\\_10.pdf](http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34ca798c-2cac-4a6f-b360-13443c2ad456/legge170_10.pdf)

Soffermandoci sui diversi significanti, possiamo *in primis* constatare come non vengano chiamati in causa i doveri del discente, annoverati di sfuggita persino nelle ultime pagine delle linee guida all'applicazione di questa normativa.

Ne discende il domandarsi in quale posizione venga messo chi ha disturbi di apprendimento e quale tipo di lettura venga proposta di queste difficoltà.

Nelle *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* che accompagnano la legge 170 troviamo indicato come "Il successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. La specificità cognitiva degli alunni e degli studenti con DSA determina, inoltre, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, importanti fattori di rischio per quanto concerne la dispersione scolastica dovuta, in questi casi, a ripetute esperienze negative e frustranti durante l'intero iter formativo.

Ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforzano negli alunni e negli studenti con DSA la percezione propria di poter riuscire nei propri impegni nonostante le difficoltà che impone il disturbo, con evidenti connessi esiti positivi sul tono psicologico complessivo.

Di contro, non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l'alunno e lo studente in questione in uno stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e non per assenza di "buona volontà", ma per una problematica che lo trascende oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento".<sup>6</sup>

Ci si può così domandare quale possibilità per il discente di assumersi un qualsivoglia ruolo nelle difficoltà che incontra sul suo cammino dato che si tratta di una problematica che lo trascende e di cui il sistema scolastico e la famiglia devono farsi carico? Possono sussistere le condizioni perché ci possa essere una domanda relativa ad una possibile propria implicazione nella manifestazione di questi disturbi?

Nelle *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*, facendo riferimento alla letteratura scientifica in materia, viene riportato il seguente esempio per rappresentare la condizione del bambino affetto da DSA: "Il bambino dislessico non riesce a mettersi da un punto di vista unitario, ciò che provoca una corsa ai punti di riferimento, poiché ad ogni movimento verso il mondo sorge spontaneamente un doppio significato. Un esempio è quello del turista che si trova in Inghilterra dove vi è un sistema di guida diverso e dove si fa fatica a guadagnare nuovi punti di

---

<sup>6</sup> [http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee\\_guida\\_sui\\_dsa\\_12luglio2011.pdf](http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf)

riferimento. E vi è l'esempio di un Paese ancora più insolito dove la barriera del linguaggio è raddoppiata da quella dei significati. Immaginiamo di trovarci in un posto con una lingua totalmente diversa o che non riusciamo a ben comprendere: sentiamo sorgere un senso di profondo disagio perché manca "una comunicazione completa, reale, intima". Ma riusciamo a tranquillizzarci perché il nostro soggiorno avrà termine e, con il rientro a casa, potremo tornare ad esprimerci, a parlare in rapporto allo stesso quadro di riferimento, a trovare uno scambio vero, uno *scambio pieno*. Pensiamo invece al disagio di questi bambini che non possono tornare a casa, in un mondo dove devono rincorrere punti di riferimento...che rimangono stranieri, soprattutto se noi siamo per loro stranieri, chiudendoci nell'incomprensione".<sup>7</sup>

Sembra quindi che si supponga una possibile ed auspicabile comprensione del mondo circostante, senza ambiguità e soprattutto fraintendimenti.

L'origine di questo disturbo viene presentata come neurobiologica, con matrice evolutiva, un'atipia dello sviluppo, modificabile attraverso interventi mirati.

Si tratta di un ritardo e definito sulla base dell'età anagrafica e della media degli alunni presenti nella classe.

A questa lettura si accompagna anche una serie di ipotesi relative al trattamento orientato da una impostazione tuttora ritenuta valida, la didattica, che trae orientamento da considerazioni di carattere psicopedagogico. "A tale riguardo, può essere utile far riferimento a testi redatti nell'ambito di studi e ricerche che si concentrano sul comportamento manifesto, sulla fenomenologia dei DSA, senza tralasciare di indagare e di interpretare i modi interiori dell'esperienza. In tale ambito, si cerca di indagare il mondo del bambino dislessico secondo la sua prospettiva, non come osservatori esterni".<sup>8</sup>

La modalità didattica consigliata tende a privilegiare l'utilizzo di metodologie di carattere operativo piuttosto che quelle di carattere trasmissivo, dando molta importanza all'attività psicomotoria, facendo sperimentare attraverso il corpo le forme grafiche, favorendo la rielaborazione a partire da esperienze concrete conoscitive...

La famiglia, citata nelle linee guida, è chiamata a svolgere diversi compiti:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;

---

<sup>7</sup> Ivi.

<sup>8</sup> Ivi.

- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; • verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline".<sup>9</sup>

Quale ruolo riservato agli studenti?

"Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente".<sup>10</sup>

Gli strumenti che la legge mette in campo sono quelli che erano già stati citati nella legge precedente, ossia provvedimenti compensativi e dispensativi ed una didattica personalizzata ed individualizzata.

Vi è inoltre una dimensione politica ed economica sottesa a questa legge, esplicitata nelle prime righe delle linee guida che richiama alla ripresa della riflessione culturale su ciò significa svolgere la funzione docente, oggi.

"Gli insegnanti possono "riappropriarsi" di competenze educativo-didattiche anche nell'ambito dei DSA, laddove lo spostamento del baricentro in ambito

---

<sup>9</sup> Ivi.

<sup>10</sup> Ivi.

clinico aveva invece portato sempre più a delegare a specialisti esterni funzioni proprie della professione docente o a mutuare la propria attività sul modello degli interventi specialistici, sulla base della consapevolezza della complessità del problema e delle sue implicazioni neurobiologiche.

Ora, la complessità del problema rimane attuale e la validità di un apporto specialistico, ovvero di interventi diagnostici e terapeutici attuati da psicologi, logopedisti e neuropsichiatri in sinergia con il personale della scuola non può che essere confermata; tuttavia - anche in considerazione della presenza sempre più massiccia di alunni con DSA nelle classi - diviene sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche dei docenti 'curricolari' per affrontare il problema, che non può più essere delegato *tout court* a specialisti esterni".<sup>11</sup>

Sebbene sia riconosciuto che ciascuno apprende in maniera diversa uno dall'altro secondo le modalità e le strategie con cui vengono elaborate le informazioni, "Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.

Ciò è significativo per l'argomento in questione, in quanto se la costruzione dell'attività didattica, sulla base di un determinato stile di apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni, nel caso invece di un alunno con DSA, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo caratterizzano, diventa un elemento essenziale e dirimente per il suo successo scolastico.

Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. E' da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo".<sup>12</sup>

Si potrebbe così evincere dalla lettura sia della *Legge 170* che delle *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* che sebbene sia stato esplicitato che vi sono differenze tra i diversi soggetti e che esiste per ciascuno la tendenza a mettere in campo modalità e strategie molto singolari nell'apprendimento, parrebbe esservi un'impossibilità ad accogliere che qualcuno non raggiunga il successo formativo o potremmo anche dire che sembra non venga contemplata la possibilità che un soggetto scelga di non voler raggiungerlo.

---

<sup>11</sup> Ivi.

<sup>12</sup> Ivi.